

GIORNATA DI STUDIO

SU

LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE FEDERALE

Conferenza dell'on. consigliere federale Kurt Furgler
capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia

e

Discussione generale

Lugano, 21 ottobre 1978

S O M M A R I O

I PARTE

- Introduzione alla conferenza pagina 6
 - dott. Guido Locarnini
- Conferenza On. Kurt. Furgler 9

II PARTE

- Introduzione al dibattito 27
 - dott. Mario Gallino

I vari interventi

- On. Diego Scacchi 29
- Prof. Gerardo Brogginì 31.
- Avv. Arturo Lafranchi 34
- Avv. Alberto Lepori 36
- Avv. Camillo Jelmini 38
- Avv. Franco Masoni 40
- Avv. Sandro Soldini 43
- Avv. Sergio Salvioni 46
- Dott. Angelo Rossi 49
- Prof. Rinaldo Boldini 53
- Signora Alma Bacciarini 54
- Dott. Mario Gallino 56

III PARTE

- Risposte conclusive del conferenziere 57
 - On. Kurt Furgler
- Conclusione del dibattito 70
 - dott. Mario Gallino

I PARTE

INTRODUZIONE ALLA CONFERENZA

- dott. Guido Locarnini

Signor presidente del Consiglio di Stato, Autorità, Signore,
Signori, Cari Amici,

Compito mio non è oggi certamente quello di presentare il Consigliere federale Furgler, capo del Dipartimento di giustizia e polizia. Si è ormai conquistato, per il suo forte profilo di magistrato, una vasta notorietà non soltanto sul piano federale, ma anche oltre frontiera: sia per la sua spiccata personalità e il suo dinamismo, sia soprattutto per l'incisività della sua azione politica. La conferma della sua vasta popolarità è la vostra numerosa affluenza di quest'oggi.

Sono lietissimo, a nome anche del nostro "Gruppo di studio e d'informazione - Coscienza Svizzera", di salutare in particolare il Consiglio di Stato presente in corpore, con la sola eccezione del Consigliere Righetti che si è scusato per impegni imprescindibili.

Voi vi chiederete, a questo punto, giustamente, che cosa ha a che fare "Coscienza svizzera", il suo Gruppo di studio e la sua organizzazione, con una pubblica manifestazione a questo livello. Mi permetto, allora, di modestamente ricordare anche in questa sede che già durante il lungo decennio di preparazione e di elaborazione di questo progetto di Costituzione federale, argomento dell'odierna conferenza e della discussione che ne seguirà, "Coscienza svizzera" si è più volte occupata, sia in ristretti seminari di studio, sia in pubbliche giornate di informazione, dei vari aspetti di questa vasta problematica. Forme d'attività che d'altronde conformi alle nostre disposizioni statutarie: vi figurano, infatti, tra altro, l'elaborazione e la diffusione a livel-

lo di opinione pubblica di informazioni atte ad orientare il cittadino sui maggiori problemi di politica e di economia sociale che si pongono al nostro Paese.

Se un problema giustificava una manifestazione d'informazione a questo livello, era indubbiamente quello posto dal progetto di revisione della Costituzione federale. Me sembra a questo punto di dover premettere un chiarimento. Credo di poter interpretare, infatti, il pensiero del Consigliere federale Furgler, avvertendo che questo suo intervento non vuol essere una propaganda - come in taluni ambienti si vorrebbe insinuare - in favore di un preteso "suo" progetto di Costituzione. Assolutamente no.

In proposito, ho avuto la fortuna di assistere a Berna, quindici giorni or sono, ad un dibattito contraddittorio tra il Consigliere federale Furgler e un consigliere di Stato vodese. Anche in quella occasione, il Consigliere federale Furgler ha insistito di voler semplicemente raccogliere "alla base" consensi o dissensi, sentire, insomma, direttamente il polso dell'opinione pubblica del paese su questo importante problema. Oggi intende sentire il polso della Svizzera italiana.

Abbiamo la fortuna, comunque, di avere tra noi il magistrato sicuramente più competente in materia: per aver spinto avanti lo studio del problema, per aver coordinato le risultanze dei lavori peritali, per aver infine accelerato la concretizzazione del progetto.

A questo punto, mi siano ancora lecite alcune indicazioni di natura procedurale. Il Consigliere federale Furgler illustrerà dapprima - in italiano - il progetto. Seguirà poi una pausa di soli dieci minuti. Il tempo a nostra disposizione è infatti estremamente breve. Devo ricordare in proposito che il nostro magistrato, giunto poche ore or sono direttamente dal Cantone Appenzello, dove ha partecipato ai lavori di una commissione federale, dovrà

ripartire al più tardi alle 17.30 per Roma, ove rappresenterà il nostro Governo alla cerimonia di intronizzazione del nuovo Papa. Un contrattempo non previsto. Dobbiamo perciò sfruttare al massimo il breve tempo a nostra disposizione.

Dopo la pausa che seguirà la conferenza, prenderanno la parola alcune personalità ticinesi particolarmente competenti in materia costituzionale, tra cui, ovviamente, anche alcuni membri della commissione cantonale, con il presidente avv. Scacchi, chiamata ad elaborare il parere del nostro Cantone nell'ambito della procedura di consultazione relativa al progetto costituzionale.

I nostri inviati formuleranno le prime domande al conferenziere.

Dopo di che il pubblico potrà intervenire.

Il Consigliere federale darà poi una risposta globale alle domande che gli saranno poste.

Non mi rimane che di ringraziare ancora una volta il Consigliere federale Furgler per la sua disponibilità e la sua amabilità nei nostri confronti.

Gli cedo volentieri la parola.

**** --- ****

LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE FEDERALE

On. KURT FURGLER - Consigliere federale

Desidero vivamente ringraziare gli organizzatori per avermi invitato a parlare di un tema tanto importante quanto la revisione della Costituzione federale.

Plaudo all'attività della Coscienza svizzera che sempre segue, con vigile attenzione i temi proposti dall'attualità, soprattutto politica, del nostro Paese.

Ed è per me motivo di sincera soddisfazione parlare oggi - per la prima volta nella Svizzera italiana e su invito di Coscienza svizzera - della revisione totale.

L'animo latino è per sua natura forse più incline di altri a sondare e comprendere la problematica e la complessità del diritto, in qualsiasi forma esso si presenti alla sua attenzione.

Accingendomi a sviluppare qualche idea sulla revisione totale, mi sta particolarmente a cuore ricordare la sua intensa settimana di lavoro che, con i membri della mia commissione peritale avevo trascorso, l'autunno del 1976 in terra ticinese.

S'era trattato di una settimana d'attività proficua e più d'una idea per il disegno di Costituzione federale è nata sotto il cielo ticinese.

1. Motivi di una revisione totale della Costituzione federale

Il 23 febbraio 1978 è stato presentato al pubblico il progetto di una nuova Costituzione. Nel frattempo il progetto ha incontrato viva e interessata accoglienza nei più diversi settori dell'opinione pubblica svizzera, fra i partiti politici e le più svariate organizzazioni.

L'elaborazione - e la revlativa pubblicazione - di un disegno integrale di una nuova Costituzione ha assunto un'importanza che va ben oltre quella di qualsiasi avvenimento che possa interessare il cittadino svizzero.

Nel corso degli ultimi anni s'è confermato in me, e nella maggior parte dei membri della commissione peritale da me diretta, il convincimento della necessità di una riforma, di revisione totale della nostra Carta fondamentale.

Il motivo risiede nella molteplicità dei compiti rilevanti con i quali si trova confrontata la nostra società, il Paese tutto.

Desidero menzionare fra questi compiti: un nuovo assetto dell'ordinamento federalista, soprattutto una redistribuzione più adeguata e trasparente delle attribuzioni fra Confederazione e Cantoni.

Una più efficace protezione dei diritti fondamentali.

La riforma dei diritti politici, rivolta ai tratti essenziali.

L'attuazione - a lunga scadenza - di una sana politica energetica e dei traffici. La soluzione di questioni inerenti all'istruzione, all'economia e alla politica monetaria.

Chi si trova a trattare quotidianamente difficoltà del genere non può non riconoscere come una soluzione stabile possa essere trovata unicamente nel quadro di una visione globale realistica.

L'attualità ci apporta spesso problemi che richiedono un'azione rapida e il ricorso a provvedimenti utili e pratici, nell'ambito della temperie politica del momento.

Questo aspetto contingente della nostra attività non ci dispensa tuttavia dal prendere in considerazione anche questioni

a più lunga scadenza e dall'impegnare le nostre forze anche nella pianificazione dell'avvenire del Paese.

Pianificare il nostro avvenire significa riconoscere la necessità di riforme dell'ambito statale.

Riconosciuta l'impellenza di tale compito, occorre senz'altro occuparci seriamente della revisione totale della Legge fondamentale.

Quali sono le idee direttrici che reggono la riforma dello Stato e che hanno trovato posto nel progetto di nuova Costituzione?

Individuo e Stato - Confederazione e Cantoni - La Svizzera.

Le controversie sulle nuova forma della Costituzione federale sono sempre riconducibili a questi tempi basilari.

Ciò premesso, vorrei presentare le grandi linee dell'opera costituzionale.

2. Ponte fra presente e avvenire

Quali sono le caratteristiche del nostro ordinamento statale, di questo Paese dalle modeste proporzioni che è la Svizzera?

Esse sono: la partecipazione multiforme del cittadino alle decisioni politiche; libertà individuali in misura altissima; solidarietà e protezione del debole in un contesto federalista. "La Confederazione Svizzera è uno Stato federativo democratico, liberale e sociale", come ne definisce i tratti essenziali l'articolo 1. del progetto di Costituzione.

Sono costanti, queste, che contraddistinguono la storia del diritto svizzero da oltre cento anni; esse sono incontestate, esse devono sopravvivere e devono sopravvivere e devono essere preservate per l'avvenire.

La nostra casa non ha bisogno di nuove fondamenta. Essa deve però essere pronta per il futuro, dev'essere rafforzata e resa più abitabile e confortevole.

Facciamo un esempio: l'esistenza della struttura federalista riveste da sempre un'importanza decisiva. Ciò avverrà anche in avvenire: per me - come certamente anche per voi - una Svizzera centralizzata è del tutto impensabile.

La nuova Costituzione non vuole soltanto conservare quanto è già stato attuato, bensì conformare lo Stato federale in modo che possa avere consistenza anche in futuro. Ed è per questo che, nel progetto, conformemente all'idea che del nostro Paese ci è stata tramandata, è reso, con particolare evidenza il convincimento essere il federalismo in primo luogo un'azione concomitante di tutti gli interessati.

In primo piano sta la collaborazione fra i Cantoni e soprattutto la collaborazione fra Confederazione e Cantoni, e non certo la divisione dei compiti e non la separazione delle competenze.

E' vero che i compiti devono essere attribuiti dalla Costituzione: occorre che sia chiaramente definito e riconoscibile fin dal primo approccio chi, la Confederazione o i Cantoni porti la principale responsabilità per l'adempimento completo dei compiti preminenti.

Numerosi, complessi problemi del moderno Stato industriale e produttivo possono tuttavia essere risolti soltanto globalmente.

E' perciò che, nella misura del possibile, e a seconda delle esigenze, occorre disgiungere oppure collegare fra di loro i compiti.

Le premesse sono state create dai periti che hanno saputo dare delle responsabilità una definizione lungimirante e duttile.

In una parola, non lotta in materia di competenze, ma effettiva, sincera cooperazione!

Ricapitolando: il progetto di nuova Costituzione è fondato su basi che hanno dato ottime prove. Tuttavia, lo stesso non rappresenta un punto fermo nella storia, del nostro Paese, esso vuole bensì gettare un solido ponte fra il conosciuto e il nuovo e permanere aperto verso le possibilità che offre l'avvenire.

Prendete l'art. 3.

Ripartizione dei compiti: i compiti dello Stato sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni.

Vuole ora l'art. 43 fedeltà confederale e cooperazione. Confederazione e Cantoni si devono rispetto e assistenza reciproci. Essi si aiutano mutualmente nell'adempimento dei loro compiti.

In particolare cooperano mediante pianificazioni comuni. La Confederazione e i Cantoni insieme. C'è la nostra volontà. E penso che sia possibile la realizzazione di questa idea.

Un altro pensiero, decisivo:

3. Libertà e responsabilità

Libertà: desidero sottolineare con tutta la chiarezza auspicabile che il compito centrale di una Costituzione sia, oggi ancora, la commisurazione generosa delle libertà del singolo cittadino e un'efficace protezione delle stesse nei rapporti con lo Stato e i terzi.

Il disegno costituzionale cerca di attuare, nel migliore dei modi possibile tale obiettivo, stendendo un catalogo chiaramente articolato di diritto fondamentali - che abbiano a essere garantite da minacce attuali e future - e prevedendo un'estensione della protezione giuridica, assai cospicua. Il potenziamento dei diritti e delle libertà fondamentali non deve tuttavia essere in-

teso nel senso di un uso arbitrario ed estensivo della libertà, sino all'abuso per scopi propri dell'individuo.

E' costante tradizione svizzera che la libertà dell'uno abbia ad avere i limiti nella libertà del diritto dell'altro - mi riferisco ad esempio ai limiti della proprietà fondiaria, basati sul diritto di vicinato - e che la libertà abbia ad essere subordinata alla responsabilità per la comunità. Oggi più che mai dobbiamo dar prova di coraggio e riconoscere che anche "ordine", "inserimento nella comunità" e "adempimento di determinati compiti" sono importanti pilastri della nostra società.

Dobbiamo fare la sintesi fra libertà e ordine per il bene comune. Anche questi concetti sono chiaramente espressi nel disegno di carta costituzionale. Così è riconosciuto esservi limiti ai diritti fondamentali.

In pari tempo è però rilevato esplicitamente che le limitazioni dei diritti e delle libertà fondamentali devono essere, nello Stato di diritto, vincolate a severe premesse legali.

Senso di responsabilità: lo svizzero non ha mai inteso la libertà come un bene passivo. Responsabilità attiva significa però prendere parte anche alle vicende della comunità pubblica - nel Comune, nel Cantone e nella Confederazione - e partecipare alla formazione delle decisioni politiche.

Proprio i diritti popolari, uno dei punti nodali del progetto, riflettono questo concetto basilare.

Anche in questo settore ci siamo sforzati di inserire, in forma nuova, principi che hanno già dato ottimi risultati.

La concezione elaborata è volta ad ottenere un nuovo equilibrio fra democrazia diretta e democrazia rappresentativa.

Le decisioni politiche devono essere adottate in una procedura che assicuri una giusta soluzione, soluzione adeguata e tempestiva, di questioni divenute sempre più complicate e non ci

esponga all'intervento di anonimi tecnocrati.

I diritti politici del cittadino nella Confederazione devono restare concentrati all'essenziale, senza tuttavia essere svuotati benchè minimamente del loro contenuto. Popolo e Cantoni, Parlamento e Governo vogliono adempiere i compiti loro affidati nel rispetto di un'adeguata divisione del lavoro e in uno spirito di sana cooperazione.

Questo principio va attuato meglio ed in un modo più perfetto che non fino ad ora.

Mi riferisco in merito ai punti essenziali seguenti:

il nuovo assetto proposto per il diritto d'iniziativa, il rafforzamento dell'influsso dei Cantoni sulle decisioni politiche della Confederazione, la direzione dello Stato, affidata insieme all'Assemblea federale e al Consiglio federale ed infine il tentativo di alleggerire il Parlamento dal peso di compiti politici di secondo rango.

Un altro pensiero veramente importante:

4. Protezione dei meno privilegiati

Chi legge tutto il progetto costituzionale incontra a più riprese disposizioni che hanno per oggetto la protezione dei meno privilegiati.

Si tratta dell'attuazione del principio della solidarietà, in primo luogo sotto l'aspetto "apolitico". Il cittadino, libero e responsabile, non deve occuparsi unicamente dei propri interessi, per quanto fondati, e curare soltanto il proprio benessere. Fa parte dei suoi obblighi prestare aiuto, nella sua qualità di membro di una collettività, ai deboli e ai diseredati. Non è nuovo questo concetto di solidarietà: esso è l'espressione, a noi tramandata, di quell'idea di corporazione che ha forgiato in modo tanto rilevante l'evoluzione della Svizzera.

In contrapposizione alla Costituzione vigente, il nuovo progetto rileva chiaramente, nella sistematica e nel contenuto, come la Svizzera sia già oggi uno Stato federale non soltanto democratico e liberale, bensì anche sociale.

Questa formulazione e l'inserimento di garanzie sociali, in forma di mandati al legislatore, non significano tuttavia che la Svizzera debba divenire uno "Stato previdenziale ed efficiente totale". E ciò a spese della libertà individuale e del senso di responsabilità che deve essere insito in ogni singolo cittadino!

Le comunità pubbliche - Comune, Cantone, Confederazione - vogliono anzi limitarsi a creare, entro i limiti dei mezzi a disposizione, le premesse più favorevoli, affinché ogni cittadino abbia a poter restare autosufficiente. Condizione preminente continua perciò ad essere la libera affermazione del singolo cittadino - e ciò soprattutto nel settore economico.

Una intelligente politica commerciale, sociale e patrimoniale sarà atta ad assicurare tale libera affermazione del cittadino, affiancata poi, e garantita, da una efficace protezione giuridica.

L'individuo deve poter provvedere da sé alle necessità della vita.

Se invece non è in grado di farlo e non trova neppure nella famiglia e nella cerchia umana il sostegno necessario, allora toccherà allo Stato intervenire con il suo aiuto.

Il disegno parte dalla premessa doversi continuare e completare le opere sociali imprese ed esistenti. Ed è per questo che troviamo inserito l'impegno perpetuo della comunità ad assicurare i cittadini contro le conseguenze della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, della disoccupazione, della perdita del capofamiglia. E inoltre a provvedere a che il meno privilegiato abbia ad ottenere i mezzi indispensabili per la propria esistenza. Questi compiti incombono al popolo tutto:

Solidarietà nella "Comunità Svizzera".

Un altro pensiero:

5. Da anni si parla di "malessere". Se deplora l'assenteismo di molti cittadini, nei confronti dello Stato e che sia profondamente turbato il rapporto con lo Stato e le autorità. In pari tempo però aumenta la propensione a cercare sempre più, in questo Stato, sicurezza e protezione.

Da una parte vorremmo riconoscergli una misura sempre minore di competenze e far sì che abbia ad intervenire il meno possibile nella vita quotidiana. D'altra parte, però le esigenze nei confronti della comunità pubblica continuano ad aumentare. Chiediamo sempre più e sempre migliori prestazioni.

Ma, se ancora una volta torno sulla problematica della libertà e degli interventi e delle prestazioni dello Stato, è anche perché sempre più diffusamente si fa rilevare che la nuova Costituzione apra grandi le porte allo Stato "onnipotente".

Già il preambolo però, mostra come non sia proprio il caso: " ... memori dei limiti di qualsiasi potere statale ...".

Vi è contenuto, come ho già rilevato, l'invito al cittadino, ad assumere la sua parte di responsabilità, ad aiutarsi da sé, a provvedere ai bisogni della propria famiglia e degli altri esseri umani affidati alle sue cure.

Appare evidente che anche i compiti pubblici del settore sociale conoscano limiti.

Il disegno di Costituzione riconosce certo più ampie facoltà al legislatore nel settore della politica economica e sociale. Tuttavia - e questo mi pare decisivo - una migliore protezione dei diritti fondamentali, il diritto d'iniziativa - riconosciuto anche nella forma dell'iniziativa legislativa - il diritto di referendum, l'adozione pubblica di decisioni d'ordine politico e un controllo reciproco è più efficace degli organi politici vogliono garantire che l'indigamento del potere dello Stato, quale compito della Costituzione, resti assicurato.

All'influenza dello Stato e al potere statale vanno imposti limiti.

Una società che si vuole umana, orientata verso il bene di individui liberi e responsabili, può continuare ad esistere soltanto ove non venga ad essere a dipendenza dello Stato, di uno Stato che - come mostrano tanti esempi - può divenire un apparato anonimo, incontrollabile, totalitario. Il creatore del progetto di legge fondamentale ne era pienamente cosciente.

6. La Svizzera

Il principio della tutela dell'indipendenza del Paese quale "obiettivo" della Confederazione corrisponde a una tradizione incontestata.

Essa continua ad essere presente nel progetto di nuova Costituzione, quale scopo preminente dell'attività statale.

I periti hanno ritenuto che la difesa generale continui ad essere essenziale per la salvaguardia della sicurezza del Paese. Tuttavia, non vi è ancorato unicamente l'obbligo per l'uomo svizzero, di prestare servizio militare.

Il progetto prevede pure che tutte le svizzere e tutti gli svizzeri possano essere chiamati a servire nell'ambito della difesa generale del Paese.

La nozione di "difesa generale" che è alla base della nostra concezione della politica di sicurezza - che ritengo valida - vuole rilevare, nel contesto costituzionale, come la difesa militare del Paese non sia l'unico baluardo a tutela della sicurezza.

La strategia del nostro Paese non può basarsi unicamente sulla difesa militare delle frontiere, ma deve altresì poggiare su una politica di neutralità attiva e su un ordinamento sociale ed equo nello Stato.

I molteplici compiti della difesa generale non possono incombere tutti al solo esercito.

Ciò vale in misura particolare per la politica con l'estero, la protezione civile, la difesa nazionale economica, la sicurezza sociale, come anche la protezione dei beni culturali e l'aiuto ai rifugiati.

Ed è certo motivata, nel preambolo, la menzione dell'obbligo di contribuire alla pace nel mondo. Si è voluto sottolineare la situazione della Svizzera, Stato dalle modeste proporzioni, imbricato in una rete di molteplici interdipendenze internazionali.

Il nostro potere economico, il benessere di tutto il Paese dipendono oggi, in misura ancora maggiore di un tempo, dall'evoluzione dei mercati europei e mondiali.

Mi limito a due grandi tematiche: il problema monetario e il problema energetico.

Il mondo si fa più piccolo. Il destino dei Paesi emergenti - altro esempio - non ci può lasciare indifferenti.

Anche il benessere del nostro Paese dipende del successo che possono avere le azioni di pace, la collaborazione fra i Paesi della terra e la ricerca di soluzioni comuni a difficoltà impellenti. Ed è così che neppure uno Stato, dalle proporzioni minime quale il nostro, può sottrarsi, entro i limiti delle proprie capacità, a una parte di responsabilità.

7. Protezione delle minoranze nel progetto di Costituzione

Mi sia concesso trattare più da vicino e più concretamente un aspetto che, nel nostro Paese, contrassegnato da pluralità di lingue e molteplicità di culture, mi sembra di importanza massima.

Mi riferisco alla protezione delle minoranze.

Da una prima lettura del progetto di Costituzione risulta come, di minoranze non si parli praticamente quasi mai in modo esplicito.

D'altra parte, la parsimonia nell'uso del termine "minoranze" è voluta.

La commissione è partita, nelle sue considerazioni, dalla riflessione essere la nazione "Svizzera" una convivenza, liberamente scelta, di diverse lingue e culture.

La consapevolezza che proprio nella nostra comunità statale, la molteplicità d'espressione linguistica, di gruppi culturali e di fedi religiose, sia d'importanza essenziale per l'esistenza del Paese, è oggi ancora fortemente ancorata nell'animo della nostra gente. E tanto più forte vive questo sentimento, tanto più inutili si rivelerebbero disposizioni protettive che indeboliscono il desiderio d'unione, creano una fittizia coscienza di minoranza e infine anche svigoriscono la posizione dei Cantoni.

E comunque incontestabile che l'edificio federativo della Svizzera offra la migliore protezione possibile alle minoranze.

Quanto fortemente questo sentimento sia ancora radicato, anche oggi, è dimostrato con somma evidenza dal voto plebiscitario del popolo svizzero che ha saputo accettare la creazione di un nuovo Cantone, quello del Giura.

E, per inciso: il risultato del voto nel vostro Cantone mi ha fatto particolarmente piacere!

L'assetto federalista del nostro Stato non può certo garantire, da solo, la protezione, in senso lato, delle minoranze tutte.

Ove si consideri più da presso il progetto di Costituzione, si rileverà tuttavia che si è tenuto conto, adeguatamente, delle esigenze eque di minoranze di ogni tipo. Qualsiasi protezione di minoranze è impergnata sul divieto di discriminazione.

Recita in proposito il cp. 2. dell'ar. 9. "Nessuno può essere pregiudicato o privilegiato per considerazioni di origine, sesso, razza, lingua, posizione sociale, convinzioni o opinioni filosofiche o politiche".

I gruppi minoritari devono essere protetti dal pericolo di discriminazione: essi possono esserlo in tre modi.

Il principio dell'uguaglianza e il divieto della discriminazione vincolano tutti gli organi dello Stato. Questo principio, contrassegno particolare del nostro ordinamento democratico, è universalmente riconosciuto e viene attuato anche dal Tribunale federale che segue in materia una prassi generosa.

Le minoranze non devono essere protette soltanto contro i possibili interventi dello Stato, ma anche dalla discriminazioni da parte dei privati. E' così che la libera concorrenza non può essere invalidata da cartelli o boicotti.

Oppure: non è ammissibile entrare nella sfera intima del cittadino, facendo ricorso ad apparecchi d'ascolto.

Infine, i diritti fondamentali in generale - e quelli delle minoranze in particolare - vanno rispettati in tutto l'ordinamento giuridico, e in modo speciale anche nelle prescrizioni d'ordine organizzativo e procedurale.

Tutte queste sicurezze sono ancorate nel progetto di Costituzione.

Anzi, la protezione va più oltre ancora, poichè il disegno costituzionale prevede anche l'ampliamento della giurisdizione costituzionale. I diritti delle minoranze potranno in avvenire godere della protezione del Tribunale federale anche se la violazione si basa su una legge federale.

In altri termini: anche il legislatore federale deve rispettare i diritti riconosciuti dalla Costituzione federale. Ove non lo faccia, il Tribunale federale dovrà proteggere il cittadino che avrà inoltrato ricorso contro la violazione di uno di tali diritti.

Il divieto di discriminazione e la protezione delle minoranze compaiono anche in numerose altre disposizioni. E' così che lo Stato deve vegliare "affinchè le diverse opinioni possano essere manifestate, soprattutto per mezzo della stampa, della radio e della televisione" così è detto all'art. 12. cp. 2.

I mass media non devono servire esclusivamente alla diffusione di opinioni unitarie oppure per presentare al cittadino un condensato di opinioni diverse.

Anzi, essi devono essere anche il foro nel quale possano esprimersi i pareri più contrari, ma soprattutto anche quelli delle minoranze.

La libertà di opinione può anche essere messa in pericolo da una concentrazione nel settore della stampa. La collettività deve perciò avere la possibilità di assicurare la varietà di opinioni, se necessario, anche con appropriate misure di promozione per la stampa.

Anche nel quadro di riunioni o associazioni, le minoranze devono poter far presenti le loro opinioni. "Riunioni e manifestazioni su suolo pubblico possono essere proibite o sottoposte a restrizioni soltanto se l'ordine pubblico ne sia seriamente e direttamente minacciato" recita il cp. 2. dell'art. 13. del progetto.

Un altro esempio: il diritto di petizione: "Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza che gliene derivi pregiudizio alcuno e l'autorità competente deve rispondere entro congruo termine" (art. 22. del progetto). Inoltre, ove "si vogliano dichiarare d'obbligatorietà generale i contratti collettivi di lavoro, ciò è ammissibile soltanto se le disposizioni contrattuali tengono conto degli interessi delle minoranze e delle diversità regionali (art. 27. cp. 2).

Anche la politica culturale, infine, deve tener conto che le minoranze vanno protette: lo Stato deve fra l'altro "salvaguardare le diversità linguistiche e culturali della Svizzera, salvaguardare le caratteristiche locali e regionali, proteggere le minoranze minacciate e promuovere le parti del Paese poco favorite (art. 36.).

Vorrei tornare ancora un momento sull'ordinamento federalista al

quale è improntato tutto il progetto di Costituzione: collaborazione fra Confederazione e Cantoni e non soltanto delimitazione di competenze; partecipazione più intensa dei Cantoni alle decisioni federali.

Questa idea fondamentale si attua anche laddove tre parlamenti cantonali hanno il diritto di inoltrare un'iniziativa oppure possono lanciare il referendum contro una legge federale.

Dunque aumentazione, nuove possibilità per i Cantoni.

Gli effetti sono gli stessi di quelli dell'iniziativa e del referendum popolari! Questa soluzione mi sembra atta a rafforzare il diritto delle minoranze cantonali ad essere ascoltate.

Tutte queste informazioni vogliono dimostrare che riconosciamo l'importanza della protezione delle minoranze.

Anche il progetto di Costituzione federale tiene gran conto di tale esigenza. Certe minoranze possono riuscire poco simpatiche: le loro esigenze sembrano direttamente contrarie al nostro parere o avviso.

Richiamandomi a Voltaire vorrei tuttavia sottolineare il nostro impegno: lotteremo sempre affinché le minoranze abbiano a poter far conoscere, sempre in tutta libertà, anche pareri che fossero discordanti.

8. Una Costituzione comprensibile

La nostra Costituzione deve essere comprensibile.

Sono da lungo tempo del parere che, alla fonte del malessere così spesso rilevato - vi sia, anche attualmente, il nostro ordinamento giuridico. La legislazione diviene sempre più vasta.

Più d'uno ha difficoltà a conservare una necessaria vista d'assieme. Gli atti legislativi sono, per il cittadino, spesso poco comprensibili, mancando di chiarezza e trasparenza.

Le condizioni di vita, divenute così complesse e tanto complicate, i numerosi ardui problemi che sorgono ogni giorno rendono necessaria l'adozione di sempre nuove leggi. Questa realtà non ci deve tuttavia esonerare dal conferire semplicità, chiarezza e comprensibilità alle leggi.

Basta un'occhiata alla Costituzione vigente per riconoscere che anche la stessa non corrisponde più alle nuove esigenze.

Si può forse contestare che essa abbia ormai perduto gran parte del suo profilo. Che manchi in diversi settori di trasparenza e di efficacia?

Il cittadino ha spesso non poche difficoltà a ritrovarsi nella selva delle disposizioni. E' così che ci siamo lasciati guidare dall'idea che una nuova Costituzione deve presentare chiari i principi essenziali, validi per il cittadino e per l'autorità.

Il lettore deve poter ritrovare una costruzione pulita e una sistematica logica. Deve comprendere i suoi diritti e i suoi doveri. La lingua deve essere semplice e concisa. Il cittadino deve rinvenire risposte chiare ed univoche alle domande che si pone.

Quali siano i suoi diritti, quali gli obblighi, in quale modo Confederazione e Cantoni portino la responsabilità dell'adempimento dei compiti che loro incombono. Quali incombenze ha l'Assemblea federale e quali il Consiglio federale e il Tribunale federale.

Numerose lettere pervenute dal pubblico mi confermano come il progetto risponda veramente a tutte queste esigenze e che sia un effettivo progresso sulla via di una più chiara comprensione delle complesse questioni.

Sono così create le premesse affinché abbia ad attuarsi un interesse generale per l'intento della revisione totale.

Signore e signori il nostro Paese, il vostro Cantone, tutti i Cantoni, noi tutti, penso, abbiamo bisogno di una Costituzione. Una Costituzione che, come dice il preambolo, mostra la filosofica del nostro Stato.

In Nome di Dio Onnipotente il popolo e i Cantoni della Svizzera risoluto a rinnovare l'alleanza dei confederati, consci che libero rimane solo chi usa della sua libertà, consci che la forza di un popolo si commisura al benessere del più debole dei suoi membri.

Memori dei limiti di qualsiasi potere statale nonché dell'obbligo di contribuire alla pace nel mondo hanno sancito la seguente Costituzione.

Voglio, come Lei ha detto, sentire il polso.

Grazie

**** --- ****

GUIDO LOCARNINI

Sarebbe somma presunzione da parte mia, dovessi anche soltanto azzardare un giudizio, un apprezzamento sul contenuto della conferenza.

Mi sia tuttavia concesso di rilevare come al contenuto si sia questa volta accompagnata anche la forma. Non siamo abituati, noi ticinesi, di sentire l'uomo politico federale d'altra lingua, un consigliere federale, esprimersi in un italiano tanto fluido e perfetto. Mi sembra di poter esprimere questa mia impressione, convinto di interpretare anche quella del pubblico presente.

Permettetemi ancora, signore e signori, due cose.

La discussione sarà anzitutto avviata, con funzione di moderatore, dal dott. Mario Gallino, che, per la sua professione, si occupa quotidianamente di politica federale.

Un'ultima comunicazione.

Sono incaricato di avvertire che, per la sua forzata partenza per Roma, il Consigliere federale Furgler non potrà dar seguito all'impegno assunto in precedenza di essere questa sera tra gli amici di "Lepontia cantonale".

Signore e signori, sono le ore 15.25.

Vorrei pregare di essere nuovamente in sala alle 15.35.

Grazie.

II PARTE

INTRODUZIONE AL DIBATTITO

- dott. MARIO GALLINO

Signore e signori, quale moderatore permettetemi anzitutto di spiegare la presenza a questo tavolo, accanto all'on. Furgler, di un certo numero di personalità, dieci per la precisione, della Svizzera italiana.

Coscienza svizzera li ha invitati a questa giornata di studio per "avviare il dibattito". Si tratta di persone particolarmente competenti in materia, sia per formazione (sono in effetti in gran parte giuristi), sia perchè molti fanno parte della Commissione cantonale che sta vagliando questo progetto di Costituzione, sia per il loro impegno peresente o passato quali parlamentari, uomini di governo o magistrati, sia infine perchè sono degli studiosi.

I loro volti e i loro nomi vi sono senz'altro noti, ma quale moderatore mi incombe l'obbligo di ripresentarveli.

Siedono a questo tavolo con il compito di avviare il dibattito e quindi di porgere delle domande all'on. Furgler:

- l'avv. Diego Scacchi, ex deputato al Gran Consiglio, presidente della Commissione cantonale incaricata dello studio della revisione totale della Costituzione federale;
- il prof. Gerardo Brogginì, ordinario di diritto romano all'università cattolica di Milano;
- l'avv. Arturo Lafranchi, ex consigliere di Stato del Cantone Ticino;
- l'avv. Alberto Lepori, pure ex membro del governo cantonale ticinese;
- l'avv. Camillo Jelmini, consigliere nazionale;
- l'avv. Franco Masoni, consigliere agli Stati;
- l'avv. Sandro Soldini, giudice al Tribunale d'appello;
- l'avv. Sergio Salvioni, deputato al Gran Consiglio;

- il dott. Angelo Rossi, docente al Politecnico federale di Zurigo;
- il dott. Rinaldo Boldini, docente al Lehrerseminar di Coira

Il mio compito preliminare è terminato e cedo quindi loro la parola.

**** --- ****

AVV. DIEGO SCACCHI

Giacchè ho il privilegio, se così si può chiamare, di intervenire per primo, vorrei porre al Consigliere federale una domanda di natura procedurale, che però ha una sua precisa importanza nell'ambito della procedura di consultazione, vista l'importanza che è stata data a questo progetto di riforma costituzionale integrale.

Chiedo che cosa ne pensa l'on. Furgler circa il modo di esame del progetto dopo la consultazione nei Cantoni, nei partiti, ecc. In particolar modo mi domando se si vorrà scegliere la formula dell'esame da parte dell'Assemblea federale (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati) oppure la formula della Costituente.

Questa seconda soluzione, a mio modo di vedere, offre vantaggi considerevoli nei confronti della prima, già per il fatto che le Camere sono molto oberate da altri problemi, per cui avrebbero difficilmente il tempo di occuparsi di una revisione costituzionale.

Per contro, attraverso la costituente si potrebbero interessare all'esame di questo problema parecchie cerche che sono al di fuori della politica quotidiana. Penso soprattutto ai rappresentanti del mondo culturale, del mondo sociale, ecc., che possono portare l'opinione dei vari ceti e delle varie stirpi del Paese.

Gradirei conoscere il parere su questo punto, procedurale ma importante, dal Consigliere federale.

Per quanto concerne il merito la mia domanda vuol vertire su un punto essenziale del progetto di revisione integrale della Costituzione, e cioè il rapporto tra la Confederazione e i Cantoni che, mi sembra, sia un po' il nucleo di questo progetto.

Del resto dell'importanza di questo problema abbiamo avuto un indice importante oggi attraverso l'esposizione dell'on. Furgler.

Indubbiamente questo progetto porta un'innovazione fondamentale, già per il fatto che toglie quella che oggi può essere definita una rigida ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantone, nel senso che quanto non è previsto nella Costituzione di competenza della Confederazione è automaticamente di competenza dei Cantoni.

Il nuovo progetto introduce il concetto di solidarietà confederale, di fedeltà confederale, di collaborazione tra Confederazione e Cantoni, con una ripartizione molto più elastica, molto meno definita di quanto faccia l'attuale Costituzione.

Questa ripartizione può avere numerosi vantaggi già da un profilo pratico, a dipendenza della situazione politica attuale e del continuo sviluppo che hanno i problemi dello Stato sia nella Confederazione sia nei Cantoni. Però potrebbe anche portare a degli inconvenienti: penso in particolare all'esistenza di un'area indefinita di ripartizione di queste responsabilità, che potrebbe creare situazioni poco chiare laddove non si intravedesse esattamente quale è la competenza (o la responsabilità) della Confederazione o dei Cantoni.

Vorrei chiedere appunto all'on. Furgler se ritiene che esiste questo pericolo di confusioni, di equivoci, che potrebbero nascere nel quadro di questa nuova ripartizione di responsabilità tra Confederazione e Cantoni. Inoltre pongo il quesito a sapere se, già in via preliminare, dopo l'avvio di questa procedura di consultazione, non sono già sorte parecchie resistenze, oppure reazioni od opposizioni nel quadro di certi movimenti federalisti che esistono in Svizzera e che quindi potrebbero ad un certo punto costituire un ostacolo tutt'altro che indifferente per l'approvazione del progetto di revisione costituzionale.

**** --- ****

PROF. GERARDO BROGGINI

Signor Consigliere federale,

mi permetto proporre alla sua attenzione un giudizio globale e due critiche circoscritte, desideroso di conoscere la sua reazione di fronte all'uno e alle altre.

Il giudizio, la valutazione globale, è il seguente: durante questi primi mesi che hanno fatto seguito alla pubblicazione del progetto, non abbiamo raccolto soprattutto valutazioni negative, oltremodo critiche. Essi provengono da ambienti abbastanza identificabili, da atteggiamenti ideologici conservatori e da correnti tenacemente federaliste.

E' inevitabile che ogni progetto di revisione di una legge, ed a maggior ragione un progetto di revisione totale della legge fondamentale, implichi una volontà di trasformazione di fronte alla realtà giuridica esistente, e cioè un giudizio almeno parzialmente negativo di quella realtà ed una tensione diretta al suo superamento.

Ciò contrasta con un atteggiamento fondamentalmente conservatore e federalista. Tuttavia io ritengo, dopo aver studiato il progetto, che la critica ha confuso fra conservazione dei valori di fondo e conservazione della struttura proposta per l'attuazione di quei valori.

Il progetto - ritengo - è audace nel voler trasformare le strutture attuali. Ma contemporaneamente ritengo che esso sia profondamente ancorato al rispetto dei valori di fondo, valori non solo nella nostra tradizione europea occidentale, ma anche della nostra specifica tradizione politica svizzera.

Io vorrei sapere, signor Consigliere federale, se lei aderisce a questa mia interpretazione, che riposa soprattutto sulla parte

prima del testo, quella relativa ai diritti fondamentali dell'individuo e del cittadino, che sono un po' come il breviario dei rapporti fra individuo e Stato. Secondo me il progetto non abdica affatto alla tradizione, in quanto essa abbia di stabile e duraturo. Siamo e rimaniamo, se posso esprimermi con la parola usata recentemente dal collega Tschopp, der "Wertkonservative" anche se non siamo e non vogliamo essere degli "Strukturkonservative".

Le due critiche, per così dire testuali, sono le seguenti.

Ogni progetto di riforma costituzionale non può non mettere in evidenza tre grandi esigenze che io mi son permesso di richiamare con tre parole, quella di identità, quella di partecipazione e quella di solidarietà.

Ora, a mio avviso, l'esigenza di identità non è sufficientemente rispettata nel testo del progetto, Il discorso sulla posizione dei Cantoni nei confronti della Confederazione ha posto in ombra l'esistenza, nel nostro Stato federale, di tre popolazioni diverse, che noi chiamiamo, richiamando una nozione assai importante di alcuni anni fa dell'on. Franco Maspoli, tre stirpi: la tedesca, la francese e l'italiana. Lei, on. Consigliere federale, ha oggi spesso parlato di minoranze, ma ha anche riconosciuto che di minoranze nel testo del progetto poco si parla ed ha dovuto ricorrere, per parlare della Svizzera italiana, all'art. 36 dove si parla di politica culturale per sottolineare gli strumenti di protezione dell'identità linguistica e culturale della nostra popolazione al di quà delle Alpi.

Io però affermo, in contrasto con il testo, che il problema sulla identità di tre stirpi nello Stato svizzero, non è soltanto un problema di politica culturale, ma di politica generale, quindi esistenziale per lo Stato svizzero.

Pertanto io sono convinto che gli articoli fondamentali del progetto, ed in particolare l'articolo relativo alla funzione dello Stato (Zwechartikel) devono porre l'accento sul fatto che la

Svizzera è uno Stato composto di popolazioni di lingua, di cultura, di stirpe diverse e che tali devono rimanere.

La seconda osservazione critica ha riguardo all'esigenza di solidarietà che se, nel testo del progetto, è magnificamente realizzata sul piano interno, politico-sociale, è a mio avviso manchevole sul piano internazionale, con particolare riguardo a quello europeo.

Gli articoli fondamentali non sottolineano a sufficienza la realtà dello Stato svizzero moderno profondamente integrato al contesto mondiale e soprattutto europeo. E' evidente che ancora non si può chiedere al popolo svizzero di esprimere una chiara volontà di interpretazione europea, ma non si può nemmeno negare l'importanza di un testo che richiami anche il popolo svizzero al dovere di solidarietà internazionale e quindi di servizio.

Parlare, come fa il progetto, di pace e ordine internazionale sta bene, ma occorre anche mettere in evidenza che ordine e pace implicano per noi servizio e cioè anche rinuncia e sacrificio.

Solidarietà internazionale vuol dire anche riconoscimento dei limiti della propria sovranità, riconoscimento del destino comune alle altre popolazioni europee e del mondo intero.

**** --- ****

AVV. ARTURO LAFRANCHI

Signor Consigliere federale io non parlerò del problema delle minoranze, sul quale lei si è espresso, ricorderò però il postulato Maspoli del 1962 con il quale si proponeva la tutela e il riconoscimento nelle stirpi, postulato accolto dal Consiglio federale rappresentato dall'on. von Moos nella sessione autunnale delle Camere del 1963.

Ricorderò ancora il memoriale del Consiglio di Stato all'intenzione della Commissione Vahlen, del maggio 1969, con il quale si metteva l'accento sul problema della tutela e dell'identità della compagine etnica, della presenza costante delle tre stirpi in seno al Consiglio federale e della realizzazione di un istituto superiore di studio da parte della Confederazione nella Svizzera italiana.

Chiedo quindi se al momento dell'evoluzione politica e storica in atto non si imponga l'inserimento nel testo costituzionale di un riconoscimento delle stirpi.

Questa è una prima domanda.

La seconda domanda concerne le relazioni dei Cantoni con gli Stati esteri.

Il nuovo testo costituzionale riproduce il disciplinamento attualmente in vigore. I Cantoni possono concludere accordi con l'estero su questioni di vicinato e agiscono sotto la vigilanza della Confederazione ed ove questa lo ritenga necessario, con la sua mediazione.

Sono numerosi i Cantoni che confinano con gli Stati vicini. Sono poco numerosi quelli che hanno problemi importanti e ricorrenti con gli Stati vicini.

E' questo il caso del Cantone Ticino.

Si pone quindi il problema a sapere se non si giustifichi il riconoscimento costituzionale di maggiore autonomia per i governi cantonali che sono confrontati costantemente colla complessa problematica delle relazioni internazionali.

So che la politica estera è di competenza della Confederazione.

Ci si può ragionevolmente chiedere se le relazioni di frontiera siano da comprendersi formalmente come "politica estera" con tutte le conseguenze che comporta di vigilanza e di mediazione da parte della Confederazione.

**** --- ****

AVV. ALBERTO LEPORI

Voglio brevemente considerare il problema dei rapporti tra Chiesa e Stato e della libertà di coscienza; anche se non si tratta più di un tema centrale del dibattito politico, merita attenzione e può sollevare qualche discussione.

Il progetto di Costituzione riprende la situazione giuridica attuale: mantiene l'espressione "In nome di Dio onnipotente" nel preambolo; tutela all'art. 11. la libertà di coscienza e di credenza; conferma la "responsabilità principale" dei Cantoni nelle relazioni tra Chiesa e Stato (art. 51. lett. e).

Sull'ultimo punto il popolo svizzero dovrà prossimamente pronunciarsi, con l'iniziativa "per la separazione completa dello Stato e della Chiesa": è molto probabile che seguirà l'indicazione del Consiglio federale (messaggio 6 settembre 1978) per ragioni storiche e pratiche che è inutile qui ripetere.

Il nuovo articolo sulla libertà di credenza e di coscienza è più ridotto degli attuali art. 49. e 50.: abbandona alcune norme ormai superate, è certamente più chiaro: tuttavia, a mio giudizio, solleva preoccupazione su due punti: non è più prevista la disposizione per cui il giovane a 16 anni compiuti è libero in materia di educazione religiosa; non è più prevista esplicitamente la norma per cui "nessuno è tenuto a pagare aggravi imposti a causa propria e particolare dell'esercizio del culto di una associazione religiosa alla quale non appartiene" (art. 49. cp. 3 e 6).

La norma dei 16 anni è oggi garanzia di libertà, anche se un limite numerico (come ogni limite preciso) può essere ritenuto inadeguato: l'abbandono della disposizione, per rinviare alla interpretazione, di fatto costituirà una limitazione alla libertà.

Così anche per la questione della partecipazione alle spese ecclesiastiche: il rinvio che fa il Rapporto della Commissione d'esperti (pag. 38) alla giurisprudenza del Tribunale federale non mi soddisfa, perchè oggi tale giurisprudenza ha permesso soluzioni opposte tra cantoni che hanno un finanziamento cantonale e cantoni che hanno il sistema del finanziamento comunale delle spese ecclesiastiche. Una maggiore precisazione è auspicabile, pur rifiutando la proposta del Consiglio di Stato ticinese di proibire ogni imposta ecclesiastica.

Infine voglio accennare alla frase introduttiva del preambolo: sul suo significato disputano i giuristi, e mi sembra di rilevare una contraddizione anche tra quanto contiene il Rapporto (pag. 18) e quanto afferma il Consiglio federale nel messaggio 6 settembre 1978 (pag. 6).

Posso capire il valore storico: se vi si dà però un valore "filosofico", appare in contrasto con la libertà di coscienza. Per affermare che esistono valori che trascendono lo Stato, non ritengo sia necessario un esplicito riconoscimento nella Costituzione dell'esistenza di Dio: basta la frase, pure contenuta nel preambolo, "memori dei limiti di qualsiasi potere statale". Non c'è bisogno di dire quali sono i limiti che si pone lo Stato, riconoscendo di non poter esaurire tutta la vita sociale, nè assorbire tutta la vita personale dei cittadini: i limiti possono essere di natura filosofica o religiosa o semplicemente di natura umanistica.

Si potrebbe così, a mio modo di vedere, tener conto di una minoranza di cittadini svizzeri per i quali il richiamo anche storico del Nome di Dio onnipotente è avvertito come una lesione della loro libertà di coscienza.

AVV. CAMILLO JELMINI

Signor Consigliere federale, signore e signori.

Io mi annovero tra coloro che ritengono opportuna e necessaria una revisione totale della Costituzione federale. Condivido pure i motivi che hanno informato lo studio e l'elaborazione del progetto e che qui sono stati messi in luce dal Consigliere federale.

Da una parte la caratteristica "apertura" del nuovo testo costituzionale, tendente ad evitare che ad ogni cambiamento di situazione o con l'apparire di nuove esigenze si richieda o si renda necessaria una revisione della Carta fondamentale, chiamando il popolo e i Cantoni con frequenza quasi trimestrale ad esprimersi. D'altra parte la "chiarezza" nel senso della legibilità e della intuibilità del testo costituzionale.

Tuttavia queste due caratteristiche non emergono in tutto il progetto, che qua e là si presenta in forma eccessivamente riassuntiva e sistematicamente poco chiara.

Mi permetto di fare un esempio. Laddove si definiscono gli scopi della politica della proprietà (art. 30) e della politica economica (art. 31), si accenna ad elementi che concernono la protezione dell'ambiente e la pianificazione del territorio, i quali dovrebbero essere rilevati separatamente. Si tratta di compiti recentemente introdotti nello statuto fondamentale della Confederazione, sotto la spinta di esigenze manifestatesi ovunque. Rinunciando ad evidenziare con una appropriata articolazione questi compiti significa in un certo senso declassarli, ossia farli scendere nella scala delle priorità, creando inoltre difficoltà nella ripartizione delle responsabilità fra Confederazione e Cantoni.

Altro esempio può essere riferito all'ordinamento sociale, che nel progetto costituzionale precede la politica della proprietà e la

politica economica (articolo 26). Vi si annoverano i diritti individuali di carattere sociale. Tuttavia per alcuni di essi (mezzi indispensabili all'esistenza, abitazione) sembra che il progetto si limiti ad una affermazione declamatoria, senza stabilire le rispettive responsabilità e lasciando trasparire possibilità di equivoco al momento della ripartizione dei compiti fra i Cantoni e lo Stato federale.

Questi aspetti dovrebbero essere sottoposti a più attento esame, proprio nell'ottica di una maggiore apertura ma soprattutto di una migliore chiarezza del testo costituzionale. E' evidentemente una questione di misura nella valutazione dell'importanza dei compiti e della ripartizione della responsabilità. Una diversa e più frammentata accentuazione delle competenze e delle responsabilità essenziali prioritarie dello Stato potrebbe rappresentare un passo indietro rispetto alla forma riassuntiva e concisa del progetto, ma potrebbe recare indubbi vantaggi nel senso di una più agibile lettura, di una più facile interpretazione e di una più sicura applicazione.

**** ----- ****

AVV. FRANCO MASONI

Mi permetto di provocare il Consigliere federale Furgler con una domanda in senso opposto rispetto a quella di chi mi ha preceduto la domanda cioè, circa l'opportunità di una riforma così avanzata come l'ha definita l'on. Rossi, così incisiva ed innovatrice, portata in blocco.

Talune obiezioni sono già state sollevate. Ve ne sono altre.

Quella di una certa antistoricità: con un colpo di spugna, viene vanificato il risultato di una quantità di lotte, di discussioni, di votazioni popolari tenute sino all'altro ieri e sino al 3 dicembre prossimo o ancora persino l'anno prossimo. Improvvisamente, tutta questa parte della nostra storia è cancellata. E' messa da parte forse con conseguenze anche non del tutto felici: proprio nel momento in cui la nostra gente si interroga circa la sua identità ed è resa incerta e disorientata, torna opportuno un simile atto di cancellazione totale?

E' giusto, cioè, proporre qualcosa di radicalmente nuovo, una Costituzione laburista, come l'ha definita il socialista Rossi, per un Paese che forse non è ancora laburista?

Questa antistoricità è aggravata, per me, dalla mancanza, nel Paese, proprio di una ondata di fondo che spinga per una Costituzione laburista. E' aggravata anche dal fatto che questo progetto di Costituzione è difficilmente riassumibile in poche frasi che possano dire all'elettore: ecco quali sono le modifiche, le indicazioni, la direzione di marcia che, con il tuo voto, scegli e determini.

Certo quella apertura, quella accelerata integrazione sociale, quella evoluzione generica, vaga e indeterminata, è indubbiamente realizzata molto abilmente in questo progetto di Costituzione; esso costituisce un successo della Commissione di specialisti, perchè raramente un gruppo di esperti riesce a dar forma concreta ad

un progetto di questo genere, ed un successo personale del consigliere federale Furgler, che ha avuto parte notevole in questa opera. Ora però, questa evoluzione, questa integrazione sociale piuttosto spinta, se fosse accolto questo progetto, sarebbe realizzata quasi senza lotta. Quasi a freddo ci si propone una indefinita corsa in avanti.

Noi siamo abituati nel nostro Paese a conquistare e meritare il nostro progresso sociale a poco a poco, con lotte e confronti spesso abbastanza duri, sempre lenti; è così che il progresso viene digerito e responsabilmente acquisito.

Non è invece l'evoluzione troppo precipitata, l'integrazione sociale senza lotta, piuttosto negativa? Quando una istituzione sociale è conquistata senza lotta, vien meno il senso degli sforzi e dei sacrifici destinati ad ottenerla. V'è quindi il rischio di poi realizzarla meno bene, con minore partecipazione.

Nel caso della riforma totale, si ha proprio l'impressione d'una evoluzione marcata senza in ogni singolo settore giustificare e rendere più consapevole il risultato voluto.

Il progetto toglie parecchi limiti all'intervento dello Stato, alle competenze esclusive dei Cantoni, toglie quindi, in partenza, le lotte politiche future che invece dovrebbero rimanere indispensabili prima di compiere passi importanti.

Mi sembra che l'evoluzione dallo Stato laburista, contemplato in questo progetto di Costituzione, a quello socialista che taluni auspicano, sia resa, con questo progetto, eccessivamente facile, senza che ci voglia un'altra iniziativa di riforma costituzionale come a suo tempo, ad esempio, l'iniziativa socialista "Nuova Svizzera".

Di fronte a questi generali fattori di preoccupazione reali, che mi paiono importanti e di fondo, ho preferito trascurare altri problemi e aspetti particolari, che la revisione totale suscita.

Sono, per concludere, tra coloro che si domandano se è opportuna una riforma "en bloc" così immediata, così incisiva: o se non sa-

rebbe meglio far capo a riforme parziali, per tappe, in modo che si proceda gradualmente e di volta in volta si sappia bene cosa si sceglie, cosa si vuole.

Mi pare che il popolo dovrebbe poter votare di volta in volta su riforme parziali nelle quali si possa misurare a che si va incontro.

Ci si potrebbe obiettare che il lavoro per tappe, senza garanzia di accettazione di tutte le riforme, potrebbe accentuare quella discontinuità che oggi si rimprovera al testo vigente.

Per questo vorrei suggerire di esaminare la possibilità di anteporre a questo lavoro di riforma sostanziale per tappe una riforma formale di tutta la Costituzione, come è stato fatto nel Cantone Ticino.

La riforma formale potrebbe essere più incisiva, tentando di lasciare nella Costituzione in senso stretto i principi fondamentali e di portare in una Legge di applicazione della Costituzione (di rango costituzionale, quindi da approvare dai Cantoni e dal popolo e da modificare con procedura analoga) le norme di competenza o di esecuzione che nel progetto si sono invece eliminate.

Penso in specie a quelle norme di delimitazione delle competenze tra Cantoni e Confederazione, costate confronti faticosi, che molto significano per noi e non possono così facilmente essere annulate.

Attuando questa prima separazione, questa prima operazione di riforma formale, sarebbe poi più facile dedicarsi, per tappe, alle riforme sostanziali su un tessuto cui avremmo tolto la lamentata discontinuità.

Queste sono le domande che, in direzione opposta rispetto al mio vicino di sinistra, mi permetto di rivolgere all'on. Furgler.

AVV. SANDRO SOLDINI

Signor Consigliere federale.

Confesso che la prima impressione che ho avuto leggendo l'avanzamento di Costituzione federale è stata un po' quella di Rossi: trovarmi di fronte alla Costituzione di uno stato di diritto sociale.

La mia opinione però, con il passar del tempo, e ad una più attenta lettura, si è modificata e mi sono sorte parecchie perplessità che sono altrettante domande.

Infatti una Costituzione difficilmente può essere giudicata soltanto per la sua lettera, per quanto scritto sulla carta, ma deve essere giudicata anche per il contenuto che le potranno dare gli uomini chiamati ad attuarla, in particolare il popolo.

Inoltre, nella valutazione che ho cercato di dare, da un lato ho tentato di vedere cosa e quali diritti individuali garantisca questo progetto di Costituzione - e da questo punto di vista non vi sono critiche essenziali - ma dall'altro lato ho anche tentato di vedere quali prospettive di evoluzione questo progetto di Costituzione consenta alla Svizzera. Cioè quali possibilità vi siano in un futuro di modificare l'assetto economico di questa società. E da questo punto di vista mi è nata una prima perplessità.

All'art. 1. si definisce la Confederazione Svizzera come Stato federativo democratico liberale e sociale.

L'aggettivo liberale in italiano ha una connotazione che non è soltanto giuridica ma è anche economica. Quindi mi chiedo se questo aggettivo non stia a significare che l'assetto economico dello Stato è e sarà necessariamente quello dell'economia di mercato.

La domanda trova forse parziale risposta già all'art. 19. e all'art. 31. del progetto di Costituzione, soprattutto all'art. 31., dove

l'economia di mercato espressamente non è stata menzionata; anzi è stata tolta dal progetto e indicata unicamente come variante.

E questo proprio per una esplicita scelta commissionale di non determinare a priori l'assetto economico della società e per non pregiudicare, diciamo, a priori, qualsiasi evoluzione dell'assetto economico della società attraverso una norma costituzionale.

Quindi su questo punto vorrei chiedere un chiarimento.

D'altra parte anche per quanto concerne i diritti sociali, essi vengono sicuramente garantiti in misura maggiore rispetto all'attuale Costituzione, però in misura ancora insufficiente.

Ad esempio, per quanto concerne l'articolo sulle relazioni collettive di lavoro, il diritto di sciopero è riconosciuto solo in connessione con i rapporti di lavoro.

D'altra parte, non trovo, per esempio, nel quadro dei diritti sociali il conferimento di determinati diritti a gruppi di interesse quali possono essere gli inquilini.

Un'ulteriore osservazione, più che altro di forma, è la seguente: vi sono dei diritti sociali nuovi menzionati nell'avanprogetto, ma non vi sono garanzie che la loro attuazione possa intervenire entro breve termine.

E qui il pensiero corre subito a una delle realizzazioni sociali che più si fanno attendere, il secondo pilastro (previdenza professionale).

Recentemente ho avuto modo di leggere le due perizie dei prof. Fleiner e Jagmetti, i quali appunto dicono che l'istituzione della previdenza professionale costituisce un obbligo legale per la Confederazione, la cui realizzazione non è vincolata a limiti di tempo.

Quindi anche su questo punto intenderei avere dei chiarimenti: se queste nuove norme sui diritti sociali comportano cioè un impegno

preciso in termini di tempo.

Per quanto concerne invece i diritti individuali essi sono sì garantiti, ma due fatti, recente, mi lasciano perplesso e mi mettono in guardia.

Sono: l'introduzione della polizia federale di sicurezza, con appunto le critiche che le sono state recentemente rivolte, che sono recentemente emerse riguardo all'ordinanza d'applicazione e, secondo aspetto, il progetto di revisione del Codice penale con la penalizzazione di due nuovi reati come l'associazione per delinquere e gli atti preparatori di determinati reati.

Ecco che questi due fatti essenziali, sui quali il popolo svizzero sarà chiamato a determinarsi prossimamente, fanno sorgere non pochi dubbi sulla portata delle libertà individuali e sui rischi di una loro compressione, malgrado le assicurazioni che lei prima ha fornito con riferimento alle minoranze.

Un'ultimissima domanda riguarda l'art. 51. cp. 3, che concerne appunto il ricorso, in materia di sicurezza, alle forze di polizia cantonali. Chiedo se con ciò si intende creare la base legale costituzionale per la polizia federale di sicurezza o se, piuttosto, l'art. 51. cp. 3 non configuri invece un corpo di polizia sul tipo della polizia mobile intercantonale, di cui si parlò alla fine degli anni 60 e che non andò in porto.

**** --- ****

AVV. SERGIO SALVIONI

Tanto nel 1848 quanto nel 1874 esisteva una situazione socio-politica ben chiara. Nel 1848 si era conclusa la guerra del Sonderbund che aveva messo fine, sul piano militare, all'avventura confessionale di alcuni Cantoni e la maggioranza del popolo era permeata dalla necessità di bloccare le resurgenze cesaropapiste con una costituzione di chiara impronta liberale e democratica. Nel 1874 le modifiche avvennero per meglio chiarire l'aspetto liberale della costituzione e per impedire delle manovre di restaurazione clericale palesemente in atto (dogma dell'infallibilità pontificia nella designazione dei vescovi contro la designazione democratica nelle assemblee delle associazioni religiose, Sillabo, rottura delle relazioni diplomatiche tra la Svizzera e il Vaticano con partenza del nunzio apostolico ecc.).

Esisteva nella maggioranza della popolazione unanimità sull'impronta fondamentale della costituzione, che doveva essere letta nel segno del laicismo e dell'affermazione delle libertà personali.

Non esistevano quindi dubbi nè sul disegno fondamentale della Costituzione, nè sulla sua interpretazione, nè sulla direzione in cui doveva muoversi la legislazione. Era cioè presente ed attiva una volontà unica e chiaramente definita.

L'operazione che si sta ora tentando, invece, si muove su un terreno molto più fragile. Gli atti parlamentari dai quali la revisione totale della Costituzione prende le mosse datano dal 1965, da un'epoca cioè in cui non erano ancora affiorati con sufficiente chiarezza i movimenti di idee che, successivamente, hanno monopolizzato i dibattiti politici (si era tra l'altro ancora lontani dal maggio 1968, tanto per escludere una parentela qualsiasi). Il motivo iniziale sembra dover essere ricercato in un intervento di cosmesi,

inteso a dare maggior organicità e maggior sistematicità all'attuale Costituzione. Questo intento iniziale è stato tuttavia superato dalle diverse commissioni che hanno affrontato problematiche attuali di contenuto politico: ma ci troviamo in una fase di transizione abbastanza evidente in tutti i campi della politica. Si rifiutano, o comunque si criticano, i modelli della società postindustriale, la spinta ideale dei movimenti marxisti e socialisti si è affievolita in funzione della politica reale, si avverte l'aspettativa di nuove soluzioni, senza peraltro che esse si siano sufficientemente profilate dal punto di vista ideologico e filosofico.

Gérard Mendel ("La rivolta contro il padre") ha definito questa situazione affermando che le nuove generazioni "ont de l'élan, mais pas de direction". Le soluzioni offerte dal progetto di nuova Costituzione riflettono abbastanza chiaramente questa situazione: si tratta di una serie di tentativi di minicompromessi, a volte anche arditi, a volte semplicemente astuti, che non sono improntati ad una chiara visione unitaria della società futura. Manca cioè nella Costituzione quanto manca a livello di coscienza popolare: una idea trainante, una concezione filosofica.

Quindi difficoltà ad ottenere un largo consenso, un sostegno popolare diffuso, difficoltà a condizionare l'attività legislativa per la quale la Costituzione riserva largo spazio (contiene infatti una serie di "Kannvorschriften" che dovranno essere realizzate in sede legislativa), difficoltà di interpretazione.

In poche parole la nuova Costituzione non ha una sua identità ideologica o semplicemente manca di cuore.

Ravviso poi una divergenza preoccupante tra le direttive in tema di libertà personale emergenti dal progetto da un lato e la politica reale del Consiglio federale e del Parlamento in tema di dis-

sensu dall'altro. Mentre a livello di progetto di Costituzione si affermano i diritti personali desunti in pratica dall'evoluzione giurisprudenziale che il Tribunale federale ha potuto sviluppare nell'ambito della Costituzione attuale, dall'altro il Consiglio federale e il Parlamento federale approntano dei mezzi operativi (polizia federale di sicurezza contro le manifestazioni pubbliche, modifica del codice penale con l'introduzione di reati a livello di intenzione e già prima che sia iniziata la fase esecutiva) tendenzialmente destinati a sopprimere o a limitare l'espressione di dissenso politico anche quando viola magari semplici regolamenti di polizia. D'altro canto nel settore che prevedibilmente in futuro lacererà in modo drammatico l'opinione pubblica svizzera, quello del nucleare, Consiglio federale e Parlamento negano il diritto alle popolazioni interessate di decidere democraticamente.

Queste notazioni hanno lo scopo di dimostrare che il recipiente che ci si propone (la nuova Costituzione federale) potrà essere riempito con materiali di stampo completamente diverso da quello promesso. Se oggi esiste una sfida al modello di società costruito in Svizzera, questa è data dalla continuazione sulla strada della partecipazione democratica dei cittadini a tutte le decisioni politiche e, massimamente, a quelle che coinvolgono problemi di sopravvivenza per generazioni, come quelle in tema nucleare.

Se il Governo e il Parlamento tentano di sottrarsi a questo confronto costruiranno un edificio anche ineccepibile dal profilo formale, ma umilieranno l'anima stessa del popolo svizzero.

**** --- ****

DOTT. ANGELO ROSSI

Signor Consigliere federale, signore e signori, l'avv. Jelmini ha toccato almeno due problemi che avrei voluto toccare anch'io nel mio intervento, ma non nell'ottica del giurista che si pone il problema dal profilo formale, ma piuttosto in quella dell'uomo politico - perchè in tale veste siedo qui a questo tavolo - che si pone il problema dal profilo ideologico: il discorso sulla Costituzione, sebbene finora in un certo senso sia stato ristretto all'ambito del formalismo giuridico, è un discorso di tipo politico, di politica a lungo termine e quindi un discorso che per forza coinvolge l'ideologia.

Mi pare che sia oggi il momento giusto, il momento più indicato per fare questo tipo di discorso, perchè da quattro, cinque anni la Svizzera si trova in una difficile situazione economica-finanziaria.

L'opinione pubblica diventa sempre più incerta.

Non sa bene quali siano le direttrici, non solo a livello della vita quotidiana dell'esistenza di ogni individuo, ma addirittura a livello delle finalità dello Stato.

Sembra che quella filosofia spicciola, la filosofia della crescita, che aveva consentito di eliminare e di accantonare le contraddizioni sociali per trent'anni, durante il dopoguerra, oggigiorno non serva più per risolvere i problemi. Sembra aver fatto il suo tempo e oggi ci si ritrova di fronte ad una crisi di valori e di fronte a una mancanza veramente assoluta di direzione per il lungo termine.

La politica, come realizzano coloro che seguono le vicende federali, è una politica del giorno per giorno, che non può soddisfare, quindi non bisogna sorprendersi se la popolazione, se l'elettorato certe volte reagisce poi nella maniera in cui reagisce.

Il progetto di nuova Costituzione, e qui vorrei marcare una differenza rispetto forse al tono troppo difensivo dell'on. Furgler, offre la possibilità di intavolare il discorso politico di lungo termine.

Questo progetto, proprio per la sua intenzione di gettare un ponte tra il presente e l'avvenire, è un progetto che tiene conto delle preoccupazioni di cui sopra. Preoccupazioni che non sono, è bene specificarlo, quelle dei difensori del diritto formale.

Mi riferisco qui, in modo speciale, al prof. Meyer/Hayoz, il quale reputa in una perizia svolta per conto del Vorort svizzero che il progetto della Commissione peritale sia addirittura inficiato da spirito rivoluzionario.

Ma non sono neanche quelle, e voglio sottolinearlo, di coloro che pensano che lo Stato sia un meccanismo di sfruttamento nelle mani della classe dominante. Sono le preoccupazioni sul futuro della maggioranza della nostra opinione pubblica. Preoccupazioni che si traducono, e il progetto lo registra, in richieste dirette allo Stato perchè garantisca ai ceti medi ed inferiori della nostra popolazione una certa sicurezza economica e sociale.

E vengo alla valutazione politica del progetto di Costituzione.

Non è una Costituzione conservatrice, ma non è nemmeno una Costituzione socialista.

Sarei tentato di definirla una Costituzione laburista, per la parte non indifferente che sembrano aver avuto le idee di lord Beverley, sullo stato di benessere, nella formulazione delle finalità generali dello Stato, art. 2.; dei diritti sociali, art. 26.; e della politica economica, art. 31.

Un laburismo tuttavia innegabilmente e, starei per dire, irrimediabilmente svizzero, per il rispetto delle tradizioni federaliste e dei diritti delle minoranze certo, ma anche per una certa sublimazione del diritto di proprietà, l'ha notato prima il collega Jelmini, e per l'incertezza davanti al problema delle nazionalizzazioni.

Una costituzione laburista dunque, non una Costituzione socialista. Meglio così, esclamerà qualcuno dei presenti, forse anche la maggioranza. D'accordo, ma non dimentichiamo le contraddizioni del testo.

Si tratta di una Costituzione che riconosce, per esempio, il diritto del lavoro, il diritto allo sciopero, il diritto al minimo di esistenza, il diritto alla casa e all'educazione, di una Costituzione che ammette la partecipazione degli operai alle decisioni delle imprese come possibilità, che si propone di proteggere i consumatori con una clausola generale, che difende l'ambiente e combatte l'evasione fiscale, di una Costituzione infine che addirittura si oppone alla concentrazione delle imprese e delle banche.

D'altra parte ricordiamo che questa Costituzione resta attaccata, dal profilo della politica economica, ad una ideologizzazione dell'economia di mercato, nel groviglio dei cui meccanismi lo Stato dovrebbe proporsi di trovare, si tratta ovviamente di una formula vuota, come dicono i tedeschi, un ordine equilibrato. Che cosa significa, potrebbe essere una domanda all'on. Furgler, un ordine equilibrato?

Forse è una cattiva traduzione dal testo tedesco, però bisognerebbe anche qui cercare di chiarire, per evitare appunto che le contraddizioni divengano troppo evidenti.

Si tratta poi di una Costituzione che considera la possibilità di un intervento diretto dello Stato nella produzione soltanto negli ultimi due capoversi di una timida variante.

Certi pregiudizi, e lo ammetto è un'opinione personale, rimangono quindi ancorati anche nel nuovo testo costituzionale, che forse poteva tentare qualche cosa di più dal profilo della politica redistributiva.

Non è una Costituzione di un partito, non è una Costituzione di un movimento minoritario o maggioritario di opinione: è un compromesso

questa Costituzione, questo testo proposto dalla Commissione peritale. Un compromesso che, tutto sommato, mi sembra avanzato e quindi un compromesso che è degno di essere discusso da tutte le componenti della nostra opinione pubblica e da tutti i movimenti che sostanziano praticamente il dibattito politico a livello federale.

**** --- ****

PROF. RINALDO BOLDINI

Signor Consigliere federale, signore e signori.

Entro meno di un'ora il signor Consigliere federale deve partire da Agno per poter essere tempestivamente a Roma. Non abuserò del tempo che mi è stato più o meno assegnato e mi limiterò a chiedere solo due cose.

Prima di tutto: perchè nel progetto di Costituzione sono state introdotte delle misure che ancora recentemente sono state respinte dal popolo a livello federale o a livello di diversi Cantoni? (Es. partecipazione alla decisioni aziendali, diritto di voto a 18 anni ecc.).

Secondariamente: quale è il valore delle cosiddette varianti?

Queste varianti saranno ancora rettificata ed epurate in via di discussione preliminare o saranno sottoposte tali e quali alle Camere federali, eventualmente ad una Costituente?

E' chiaro che non potranno essere sottoposte al popolo.

**** --- ****

Signora ALMA BACCIARINI

Signor Consigliere federale.

Non era mia intenzione intervenire.

Io non sono per niente preparata. Effettivamente sarà difficile per me formulare delle domande e delle premesse come hanno fatto chi, come è stato detto, aveva una posizione privilegiata oggi.

Mi permetto di intervenire per portare, dapprima l'espressione del mio compiacimento poichè in questo progetto di nuova Costituzione sono stati introdotti quei concetti sui diritti di uguaglianza che le cittadine svizzere da anni vanno chiedendo. E cioè, mi permetto di sottolineare con compiacimento quanto sta all'art. 9. relativamente appunto all'uguaglianza fra uomo e donna. Si tratta dei cp. 3 e 4 che affermano: "uomo e donna hanno uguali diritti, la legge ne assicura l'uguaglianza soprattutto per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro.

Uomo e donna hanno diritto ad una retribuzione uguale per un lavoro di uguale valore".

E vengo subito anche alle mie domande.

Vorrei chiedere - e ciò riallacciandomi ai discorsi che sono stati fatti da chi già ha posto altri interrogativi: in particolare all'on. Masoni e all'on. Salvioni, i quali hanno detto che, secondo loro, se ho ben capito, a questo progetto di revisione della Costituzione proposta "en bloc" (ha detto l'on. Masoni) non fa da fondo (l'ha anche mi pare sottolineato, l'on. Salvioni) una lotta ... di conquista; che questa revisione sarebbe cioè proposta un pochino a freddo.

Orbene io dico: perlomeno su questo punto dell'uguaglianza tra uomo e donna c'è un movimento popolare, in particolare c'è questa iniziativa "uguaglianza di diritti uomo e donna" che proponeva

appunto l'introduzione di un articolo 4. bis dove venivano elencate le stesse uguaglianze fra uomo e donna.

Quando le donne svizzere, dopo il Congresso nell'anno della donna, avevano lanciato questa iniziativa, da diverse parti ci si è sentiti dire che era una operazione sbagliata, specie dal profilo giuridico, costituzionale, perchè avrebbe domandato di inserire nella Costituzione troppi dettagli, ecc. ecc.: cosa che pareva non andasse troppo bene dal profilo costituzionale e giuridico.

Ora io vedo che questo nuovo articolo 9., pur non essendo così incisivo come lo era il testo proposto dall'iniziativa, perlomeno nella sostanza, propone le stesse cose.

E la mia prima domanda, signor Consigliere è la seguente: il fatto che è stata lanciata la citata iniziativa sui diritti d'uguaglianza fra uomo e donna, ha determinato, da parte degli esperti, questa formulazione, oppure è una formulazione che è nata spontaneamente da loro?

E ancora un'altra domanda.

Forse il lancio di questa iniziativa che, come si suggerisce da diverse parti, andrebbe ritirata, non servirà invece a sostenere questo capitolo della riforma, così che questa revisione non venga portata avanti "a freddo", ma invece con una partecipazione del popolo?

**** --- ****

DOTT. MARIO GALLINO

L'intervento dell'on. Bacciarini, che testimonia l'interesse del tema trattato tra il pubblico, mi costringe ad una interruzione, a una precisazione, a una riflessione e a una proposta:

- la precisazione: quando questa giornata di studio venne promossa, l'on. Furgler ci aveva assicurato la sua presenza per un intero pomeriggio. Coscienza Svizzera aveva quindi previsto, dopo le dieci relazioni introduttive che abbiamo ascoltato, un vero e proprio dibattito pubblico con domande dall'uditorio alle quali l'on. Furgler avrebbe dovuto rispondere.
Purtroppo il programma di Coscienza Svizzera è stato alterato dall'intronizzazione del nuovo Papa alla quale l'on. Furgler deve partecipare domattina quale rappresentante del Consiglio federale e per la quale ci deve lasciare tra non molto.
- la riflessione: ci troviamo quindi di fronte a un dilemma: o interrompere la discussione pubblica dopo il primo intervento per dar modo all'on. Furgler di rispondere alle molte domande sin qui formulate, oppure lasciare che il pubblico continui a porre le sue, ma nella certezza che l'on. Furgler non potrà rispondere a nessuna.
- la proposta: consentitemi dunque di proporvi la prima alternativa, esprimendo a nome di Coscienza Svizzera il rincrescimento per non poter portare a compimento questa giornata di studio come avremmo voluto.

Considerando che non ci sono obiezioni a questa proposta cedo senz'altro la parola all'on. Furgler per le risposte e le precisazioni al primo "pacchetto" di questioni sollevate.

**** --- ****

III PARTE

RISPOSTE CONCLUSIVE

On. Kurt Furgler -

Nel breve tempo di cui disponiamo non è possibile trattare tutte le questioni sollevate. Mi limiterò ai problemi di portata fondamentale.

1. Revisione totale della Costituzione federale: sì o no?

Il signor Salvioni ha rilevato come, nel 1848, esistesse, nel nostro Paese, una volontà maggioritaria, chiaramente definita, volta alla creazione dello Stato federale.

Egli ha inoltre fatto valere come la prova attuale di revisione totale della Costituzione federale sia edificata su basi insicure: manca un chiaro concetto filosofico, manca un'idea cardine che possa portare a una revisione totale.

Anche il signor Masoni ha rilevato non esistere una cosiddetta "ondata di fondo" ed espresso il timore che il presente disegno proponga troppe novità: una parte della nostra storia verrebbe cancellata con un colpo di spugna, in breve, la Costituzione sottopostaci trova il popolo ancora impreparato.

Sono d'accordo con il signor Rossi che la politica attuale sia soprattutto politica contingente. Ben venga perciò il progetto di Costituzione che offre la possibilità di discutere questioni fondamentali e di dare avvio a un dibattito, di più lunga portata, su vere riforme politiche.

E' certo insito nel carattere della moderna società pluralistica che una revisione totale della Costituzione federale non possa fondarsi su un'unica idea innovatrice, nè essere definita con un solo motto. Ma anche se manca un'"ondata di fondo", gli sforzi impresi non poggiano su un terreno insicuro. Si

tratta piuttosto di continuare a costruire tenendo presenti i principi comprovati che reggono il Paese: ordinamento statale all'insegna della libertà, ampia cooperazione democratica, istituzioni federalistiche e giustizia sociale. Sono principi irremovibili. Il nostro ordinamento statale deve perciò essere adeguato alle esigenze del presente e dell'avvenire: non mutamento, bensì adeguamento del sistema.

Sono convinto che presto si renderanno necessarie effettive riforme - mi riferisco per esempio, ai rapporti tra Confederazione e Cantoni - e che a lungo andare non basteranno più semplici revisioni parziali della Costituzione federale.

2. Procedura di revisione

Coerente con sè stesso, il signor Masoni solleva poi la questione a sapere se una revisione totale in blocco sia opportuna e attuabile. Egli propugna piuttosto un'evoluzione del diritto costituzionale che abbia ad attuarsi a tappe e propone che la Costituzione federale sia dapprima corretta per quanto attiene alla sistematica e alla redazione, cioè una messa a giorno soltanto formale.

Ammetto che una rielaborazione sistematica e redazionale del testo della Costituzione federale già sarebbe un passo innanzi che permetterebbe di rendere la carta fondamentale più trasparente e comprensibile. Come già rilevato, sono tuttavia convinto che una revisione materiale non possa più essere procrastinata. Se essa debba essere attuata con la procedura di revisione totale ora prevista, oppure con un'altra procedura, è ancora indefinito anche per me.

La commissione peritale si era occupata una prima volta di tale questione. Dovremo tuttavia trattarla ancora più a fondo ed esaminare le diverse possibilità. Le menziono in breve:

revisione della Costituzione in diversi "pacchetti"unitari quanto alla materia - votazioni su varianti in merito a temi controversi - da una parte votazioni separate su disposizioni o capitoli singoli di grande portata politica, d'altra parte votazione su una porzione più o meno incontestata di una nuova Costituzione. Ancora nulla è deciso in merito.

Lo stesso vale anche per la questione sollevata dal signor Scacchi, se l'elaborazione di una nuova Costituzione debba competere, come previsto, all'Assemblea federale oppure debba essere affidata a una costituente. La seconda soluzione sarebbe possibile soltanto a condizione di procedere prima a una revisione parziale della vigente Costituzione.

Anche questo problema occuperà d'altra parte ancora a fondo la nostra attenzione.

Il signor Boldini, poi, desidera sapere quale scala di valore rivestano le varianti che ancora figurano nel disegno della commissione peritale. Tali varianti sono oggetto, per ora, della procedura di consultazione ancora pendente. Ove il Consiglio federale, sulla base del risultato della consultazione, decida di introdurre la procedura di revisione totale, dovrà decidere anche se, e se del caso, quali varianti debbano essere sottoposte all'Assemblea federale oppure a una costituente.

3. Valutazione globale del progetto

Al signor Brogginì posso senz'altro confermare che il disegno costituzionale è saldamente ancorato in valori fondamentali comprovati. Esso corrisponde non soltanto ai concetti proprii all'Europa occidentale, ma è anche - come la vigente Costituzione - espressione della peculiarità e dalla tradizione elvetica. Su tali fondamenta, i periti si sono sforzati di migliorare le strutture esistenti.

Il signor Rossi ha definito il progetto siccome un compromesso che merita di essere discusso su un'ampia base. Io preciserei: un compromesso in senso buono, essendosi la commissione sforzata di garantire nel miglior modo possibile, da una parte, la libertà dell'individuo, dall'altra, la sicurezza sociale.

Nei loro interventi, i signori Soldini, Salvioni e Jelmini hanno espresso dubbi circa il carattere di chiarezza e comprensibilità del progetto.

Il signor Soldini ha dichiarato che deve essere determinante anche la possibile interpretazione del testo da parte del cittadino. Il signor Salvioni ha rilevato discrepanze fra la garanzia dei diritti fondamentali e la politica effettiva delle autorità federali: egli trae la conclusione che il disegno potrebbe avere un contenuto del tutto diverso. A tali appunti desidero contrapporre soprattutto il fatto che una certa apertura e adattabilità sono insite nel carattere del diritto costituzionale. Il diritto costituzionale deve essere attuato soprattutto dal legislatore e interpretato dal giudice. Ciò vale anche per la Costituzione vigente.

Il signor Boldini domanda come mai la commissione peritale abbia preso in considerazione soluzioni già respinte da popolo e Cantoni negli scorsi anni. Prendiamo l'esempio della partecipazione. La commissione peritale è partita dal convincimento non avere tale questione trovato ancora una soluzione definitiva. Essa ha perciò segnalato la questione nel suo progetto, trovandosi così in buona compagnia con tutte le grandi correnti politiche che si occupano della partecipazione.

4. Relazioni tra Confederazione e Cantoni

Il signor Scacchi, soprattutto, ha rilevato, a giusto titolo, che il rapporto tra Confederazione e Cantoni fa parte delle

questioni cardinali che sono state ritenute nel progetto. Quanto detto vale in particolare per il capitolo della divisione dei compiti fra Confederazione e Cantoni che apporta una concezione aperta e di grande flessibilità.

Un'occhiata alla stampa basta a far rilevare come le idee della commissione peritale incontrino in parte forte opposizione. Ciò non deve meravigliare, avendo i periti impresso in cammino del tutto nuovo e prevista una correzione importante del sistema attuale.

La commissione è partita dalla constatazione che la divisione delle competenze nella Costituzione federale in vigore manchi ormai assolutamente di chiarezza.

I compiti e le incombenze della Confederazione e dei Cantoni sono a tal punto imbricati che è appena possibile, oggi, distinguere chi, nei settori dei compiti più rilevanti, porti effettivamente la responsabilità.

Dobbiamo inoltre riconoscere che non vi sono praticamente più compiti, dei quali la Confederazione non sia, in un modo o nell'altro, partecipe. E neppure la cosiddetta presunzione della competenza a favore dei Cantoni (art. 3 della Costituzione) ha potuto fermare siffatta evoluzione.

I periti si sono perciò impegnati ad assegnare, sia alla Confederazione, sia ai Cantoni, estesi settori di responsabilità, formulandoli con brevità e concisione, di attribuire ai Cantoni i settori di compiti esplicitamente conferiti e di ancorare il principio di sussidiarietà, nel senso di un obbligo vincolante della Confederazione.

Ciò facendo, la commissione è partita dal convincimento, non significare l'idea del federalismo in primo luogo disanima attorno a competenze singole, bensì collaborazione attuata in reciproca fiducia. La commissione ha elaborato, a livello co-

stituzionale, un sistema che permette di districare, nella misura del possibile, i compiti dello Stato e di facilitare una cooperazione ponderata tra Confederazione e Cantoni, laddove ciò è indispensabile. Infine la commissione si è preoccupata di rafforzare l'influsso dei Cantoni sulle decisioni in campo federale: siffatto obiettivo dovrebbe essere raggiunto in primo luogo grazie ad un'efficace diritto d'iniziativa e di referendum dei Cantoni.

Il signor Scacchi ha espresso il timore che il progetto non sia apportatore di chiarezza sulle responsabilità della Confederazione e dei Cantoni, ma che, bene al contrario, potrebbe essere fonte di nuove insicurezze.

Ritengo simili timori perlomeno eccessivi. Il disegno costituzionale dispone, nelle grandi linee, quali compiti cadano nella responsabilità primaria della Confederazione e quali nella responsabilità primaria dei Cantoni. Va tuttavia rilevato che la decisione sulla configurazione dell'ordinamento delle competenze incombe, in dettaglio, ampiamente al legislatore: è suo compito rendere possibile l'attuazione dei singoli compiti anche a livello inferiore e creare situazioni chiare.

5. I diritti fondamentali e la loro attuazione

I signori Boldini e Soldini hanno sollevato l'importante questione a sapere se garanzia e protezione dei diritti fondamentali siano sufficientemente assicurati in pratica.

Essi argomentano le loro apprensioni con riferimento soprattutto alla polizia federale di sicurezza, alla revisione parziale del Codice penale, al problema dei diritti popolari in tema di energia nucleare.

Anche i diritti e le libertà classiche necessitano in certa qual misura della concretizzazione da parte del legislatore e del giudice, anche i diritti fondamentali possono aver bisogno d'interpretazione. Un esame più approfondito del progetto di Costituzione mostra tuttavia che le disposizioni sui diritti fondamentali apportano un progresso effettivo. Mi riferisco ad esempio, all'opinione, esplicitamente ancorata nell'articolo 12, poi alla definizione, concreta, della libertà di riunione e d'associazione all'articolo 13. All'articolo 21 troviamo inoltre disposizioni precise sulla protezione dei diritti delle persone incarcerate e internate.

Di importanza decisiva, poi, è l'enunciato, dovere i diritti fondamentali improntare tutti i campi della legislazione, segnatamente anche le norme d'organizzazione e procedura (articolo 24). Concludendo su tale materia, desidero rilevare che le disposizioni sui diritti fondamentali del progetto corrispondono ad esigenze severe e che apportano al cittadino miglioramenti rilevanti. In tale contesto va menzionato anche l'ampliamento della giurisdizione costituzionale, potendosi impugnarne - in caso d'applicazione pratica - anche l'incostituzionalità di leggi federali.

Il progetto di Costituzione offrirebbe alla Confederazione la possibilità di avvalersi, a determinate condizioni, di forze di polizia cantonali. Nel caso dell'articolo 51 capoverso 3 si tratta delle esigenze di sicurezza della Confederazione (ad esempio protezione di ambasciate, di conferenze internazionali, ecc.), in quello dell'articolo 47 capoverso 3, della protezione dell'ordine costituzionale dei Cantoni. Determinante è che la Confederazione, onde assicurare o ripristinare l'ordine interno dei Cantoni quando esso sia gravemente minacciato o turbato e i Cantoni non siano in grado di preservarlo

da sè (articolo 47 capoverso 2). Sia la polizia di sicurezza della Confederazione, sia la polizia mobile intercantonale potrebbero basarsi sulle disposizioni testè menzionate.

6. Lingua e cultura

Il signor Broggini ha sostenuto fra l'altro che il progetto non tiene abbastanza conto dell'identità svizzera, l'integrazione delle tre stirpi, tedesca, francese e italiana. Non basta, egli ha detto, fare apparire questa idea soltanto in disposizioni sulla politica culturale, sulle lingue nazionali e sulla protezione delle minoranze, come sono contenute negli articoli sulle relazioni tra la Confederazione e i Cantoni. Si tratta di un principio fondamentale: in un articolo "ad hoc", rispettivamente nella disposizione sugli scopi della Confederazione dovrebbe essere menzionato che la Svizzera si compone di popolazioni diverse, di lingue e culture molteplici e che ha radici etniche plurime. Una nuova Costituzione dovrebbe garantire l'esistenza, anche in avvenire, di tali diversità nell'unità. Anche il signor Lafranchi è dello stesso parere: egli ha pure formulato diverse esigenze concrete.

Questi due interventi hanno sollevato una questione d'importanza esistenziale. In effetti la Svizzera può restare e permanere tale, soltanto ove sappia curare e conservare tale molteplicità nell'unità, ove le riesca sempre di integrare la varietà etnica in un complesso unico.

A mio avviso, il progetto dei periti ha saputo esprimere tale esigenza meglio di quanto non lo faccia la vigente Costituzione. Rinvio, ad esempio, all'articolo 36 che offre la base globale per una politica culturale. In fase di valutazione delle risposte nella procedura di consultazione, esamineremo, in modo molto approfondito, se e come siffatti elementi deter-

minanti della nostra identità nazionale possano essere espressi in maniera ancora più chiara, imperativa, decisiva.

7. Politica estera

Il signor Brogginì è del parere che il progetto non esprima con sufficiente incisività la solidarietà della Svizzera nei rapporti con gli altri Stati, in particolare con i Paesi europei. Una nuova Costituzione dovrebbe far risaltare come, non soltanto la Svizzera debba impegnare i propri sforzi per la pace, l'ordine e la giustizia internazionali, ma anche che, onde perseguire tale scopo, il cittadino singolo abbia ad assumersi rinunce e sacrifici.

Questo intento ha tutta la mia comprensione. Da parte mia ho avuto a più riprese l'occasione di rilevare come, proprio la gioventù del nostro Paese sia disposta ad operare, in nome della solidarietà internazionale e di fare i necessari sacrifici. I periti, poi, si sono occupati a fondo del problema della formulazione degli obiettivi di politica estera e di questioni attinenti, senza però potersi accordare su una soluzione soddisfacente per tutti. Anche in questo settore esamineremo se e come il progetto possa essere migliorato in tal punto.

8. Economia di mercato e obblighi sociali

I signori Soldini e Rossi hanno entrambi sollevato il problema del rapporto fra l'ordinamento dell'economia di mercato, da una parte, e il rispetto degli obblighi sociali, dall'altra. Mentre il signor Soldini si chiede se la commissione abbia volutamente rinunciato ad ancorare nella Costituzione il sistema

dell'economia di mercato e lasciare così ampio spazio per qualsiasi evoluzione possibile, il signor Rossi si chiede se il sistema dell'economia di mercato non sia stato, a torto, cementato nella Costituzione.

Anche se l'attuazione di un'economia di mercato nell'articolo 31 rappresenta "soltanto" una variante, pure la maggioranza della commissione peritale è partita dal presupposto che un ordinamento basato sull'economia di mercato sia la migliore soluzione per la Svizzera, anche in avvenire.

Essa ha però volutamente rinunciato ad attribuire allo Stato competenze di politica economica soltanto in settori delimitati e relativamente angusti; lo Stato può - nel quadro degli scopi di politica economica giusta l'articolo 31 - adottare quelle misure che ritiene giuste e necessarie quanto alla materia. In tale contesto, il progetto costituisce una modifica del sistema attuale che prevede, fra l'altro, che ogni deviazione dalla libertà di commercio e d'industria sia possibile unicamente sulla base di un'autorizzazione esplicita prevista dal diritto costituzionale nel singolo caso. I periti hanno d'altra parte rinunciato a definire nella Costituzione i provvedimenti di economia politica ammissibili. Essi ritengono, infine, che ordinamento basato su un'economia di mercato e rispetto di obblighi sociali non si escludano a vicenda: un'economia di mercato "sociale" è senz'altro attuabile; diritti sociali, partecipazione, protezione dei consumatori e lotta contro la frode fiscale, ad esempio, possono essere realizzate anche in un sistema d'economia di mercato.

Un'economia di mercato non ha da essere definita negli stretti limiti e regolata in dettaglio, nel diritto costituzionale, in modo da rendere oltremodo difficile o addirittura impossibile un'adeguamento a situazioni e necessità future. Questo concetto è espresso nella definizione programmatica degli scopi dello

Stato, secondo i quali, nei campi della socialità, della proprietà e dell'economia, esso persegue un ordine equilibrato che serva alla prosperità generale, nonché al pieno sviluppo e alla sicurezza individuali (articolo 2 capoverso 4).

"Equilibrio" significa in tale contesto che, da una parte, lo Stato deve attuare le garanzie sociali come pure gli obiettivi della politica economica e della proprietà.

Il signor Jelmini ha fra l'altro espresso il parere che le disposizioni sui cosiddetti diritti sociali (articolo 26) hanno, almeno in parte, soltanto carattere declamatorio e che non risulta chi sia responsabile della loro realizzazione.

Vorrei ricordare che i diritti sociali sono concepiti come un mandato legislativo: in contrapposizione ai diritti fondamentali classici, essi non costituiscono pertanto un diritto direttamente esigibile, direttamente attuabile: essi necessitano bensì di concretizzazione da parte del legislatore. Del resto, nell'articolo 26, si è volutamente rinunciato a una distribuzione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni è conferito il mandato di attuare i diritti sociali, ogni responsabile del nostro Stato nel quadro delle competenze e dei compiti rispettivi.

Il signor Soldini ritiene che la garanzia dei diritti sociali sia ancora troppo ristretta. Egli è del parere che la Costituzione dovrebbe prescrivere termini ben definiti quanto all'attuazione dei diritti sociali da parte del legislatore nella misura in cui tali diritti non siano, oggi, ancora realizzati. In merito alla questione se la disposizione sui diritti sociali sia, quanto alla materia, troppo ristretta oppure troppo ampia, esistono - a seconda dell'atteggiamento politico - pareri diversi.

Va fissato nel quadro delle disposizioni transitorie il termi-

ne entro il quale i mandati legislativi nella Confederazione e nei Cantoni - nella misura in cui essi vadano oltre lo status quo - sono da attuare. Le relative disposizioni transitorie mancano però ancora.

9. Stato e Chiesa

Il signor Lepori critica che il preambolo del progetto sia ancora introdotto da un'invocazione a Dio. I periti si sono occupati a lungo e intensamente di questo problema: dopo matura riflessione la maggioranza di loro ha proposto il mantenimento della soluzione attuale. La stessa corrisponde ancora oggi alla volontà di gran parte del popolo svizzero. I periti non lo ritengono in contraddizione con la libertà di credenza e di coscienza. L'invocazione a Dio non deve essere intesa come un impegno a seguire una determinata corrente oppure religione, ma è piuttosto l'espressione dell'atteggiamento che ritiene che l'uomo e lo Stato non possano basarsi unicamente sulle proprie forze. D'altra parte l'invocazione a Dio deve essere intesa nel contesto dell'intero preambolo che vuol essere il tentativo di definire in forma laica i valori fondamentali della nostra società.

Del resto la commissione peritale ha ridotto all'essenziale l'articolo 49 dell'attuale Costituzione sulla libertà di credenza e coscienza. La rinuncia ad alcune sue parti - ad esempio il capoverso 3 sull'educazione religiosa dei figli e al capoverso 6 sulla percezione di imposte ecclesiastiche non si giustifica soltanto con il riferimento alla prassi del Tribunale federale: il regolamento di siffatte questioni può essere affidato al legislatore. Anche per questa materia occorreranno disposizioni transitorie chiarificatrici.

10. Parità di diritti per uomo e donna

La signora Bacciarinisi è occupata dell'uguaglianza, soprattutto della parità di diritti fra uomo e donna (articolo 9 capoverso 3). In risposta alla sua domanda, desidero rilevare dapprima che formulazione dell'iniziativa popolare per l'uguaglianza dei diritti tra uomo e donna e redazione dell'articolo 9 del progetto sisono influenzati a vicenda.

Sono poi del parere che tale iniziativa - indipendentemente dal suo ulteriore destino - è atta ad attirare l'attenzione di cittadini e cittadine su questo problema, a preparare il terreno e a creare condizioni favorevoli per l'attuazione di una concezione moderna dell'uguaglianza di diritti, nel quadro di una possibile revisione totale della Costituzione federale.

**** --- ****

CONCLUSIONE DIBATTITO

- dott. Mario Gallino

Il progetto di Costituzione federale che è stato centro di questa giornata di studio di Coscienza svizzera non è un testo da prendere o lasciare. La commissione di esperti che lo ha elaborato e il Consiglio federale che lo ha pubblicato ce lo sottopongono non solo come possibile "programma" per la Svizzera di domani, ma anche e soprattutto come provocazione, come spunto di discussione critica. E' insomma - come ha accennato il consigliere federale Furgler - una specie di sfida che il cittadino deve raccogliere, non fosse che per concludere che la lotta non si giustifica. Ma il dibattito deve esserci.

Se mi è consentito un paragone, direi che questo progetto è come un sasso gettato in uno stagno. Esso dovrebbe provocare un moto ondoso tale da raggiungere non soltanto quanti sono più vicini al luogo dell'impatto, come le personalità che hanno partecipato al dibattito odierno, ma anche quanti seguono dalla riva, alla periferia, le vicissitudini politiche del Paese: il semplice cittadino, l'uomo qualunque. Una nuova Costituzione, anche se soltanto allo stadio embrionale deve interessare tutti, anche soltanto come idea, come spunto innovatore.

Alla nostra vita politica si rimprovera spesso pragmatismo e apatia. Il sasso nello stagno cui accennavo, il progetto discusso oggi, è la prima vera occasione da oltre cent'anni di uscire insieme dal campo ristretto del problema contingente per affrontare e discutere un problema che coinvolge l'essenza stessa del nostro Stato, per rispondere ad un interrogativo cruciale: come vogliamo che sia la Svizzera di domani. E' un treno che passa di rado, come la storia dimostra, e che annuncia un viaggio affascinante.

Il dibattito di oggi, per quanto monco e frammentario, dovrebbe avere dimostrato che su questo treno c'è posto per tutti: per quanti vorrebbero una Svizzera completamente diversa da quella

attuale e per quanti la vorrebbero come ora; per chi crede che una nuova Costituzione sia necessaria e per chi la considera inutile; per quanti vorrebbero una revisione costituzionale che tocchi le carni delle istituzioni e per quanti preferirebbero una riforma cosmetica. E così via.

Ciò che conta è che questo progetto sia spunto di discussione. Può darsi che questa discussione auspicata finisca per essere una semplice operazione culturale senza sbocchi concreti a livello politico; può anche darsi che la vasta procedura di consultazione avviata non consenta di ridurre le proposte a un minimo comun denominatore; può darsi infine che il compromesso che prenderà corpo sarà gradito soltanto a chi lo ha elaborato o, nella migliore delle ipotesi, a una parte soltanto del popolo.

Ma se anche così fosse il sasso nello stagno di cui dicevo all'inizio non sarà stato gettato inutilmente come non sarà stata inutile questa giornata di Coscienza svizzera poichè entrambi avranno per lo meno contribuito a risvegliare un certo interesse per lo Stato e il suo ordinamento, a togliere dalla coscienza civica quella crosta di indifferenza che la ricopre.

Sarebbe già molto!

**** -- ****

